



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 114 del 24/07/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA 26 maggio 2009, n. 291

L.R. n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - POR PUGLIA Misura 1.3 - Intervento di difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce colpiti da fenomeni di erosione - Variante n. 2 - Proponente: Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico.

L'anno 2009 addì 26 del mese di maggio in Modugno (Ba), presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Ing. Antonello ANTONICELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A. e Politiche Energetiche, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 3236 del 10.02.2009 il Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Settore Lavori Pubblici di Lecce trasmetteva, per le approvazioni di competenza, al Servizio scrivente ed al Servizio Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale della Regione Puglia la una perizia di variante all'originario progetto di difesa del litorale del proprio territorio, già oggetto di specifica valutazione da parte del Servizio scrivente pronunciata con Determinazione Dirigenziale n. 198/20002;
- con nota prot. n. 4096 del 27.03.2009 l'Ufficio scrivente comunicava all'ente proponente, alla rovincia di Lecce, all'ARPA Puglia ed al Servizio Demanio Marittimo, Fluviale e Lacuale che.: "...Tale variante prevede oltre al ripascimento del litorale con sabbia proveniente da cava di terra, come peraltro già considerato nel precedente progetto e argomento quindi della precedente valutazione, il posizionamento di strutture artificiali tipo "Tecnoreef" a formazione di barriere soffolte, parallele alla costa, a difesa dello stesso ripascimento. La variante, da intendersi quale intervento pilota su un tratto di costa, ha dichiaratamente una natura sperimentale e verrebbe adottata esclusivamente su due "celle" a nord del faro di San Cataldo, ove particolarmente pronunciato il fenomeno erosivo. Le opere si inseriscono in un'area molto importante dal punto di vista naturalistico, riconosciuta degna di particolare tutela; in particolare, per ciò che interessa la variante in questione, vi è da segnalare la presenza del SIC codice IT9150025 "Torre Venneri" e IT9150032 "Le Cesine" (entrambi posidonieti) che potrebbero essere interessati indirettamente alla realizzazione delle opere, sia in fase di cantiere che di esercizio. Tale contesto ambientale era stato d'altronde già riconosciuto nella precedente procedura di V.I.A., allorquando il progetto presentato era stato assoggettato non solo alla procedura di verifica, secondo la lettera B.1.e)...della L.R. n. 11/2001 ma anche alla contestuale Valutazione di Incidenza. Ciò premesso e considerato che
- le opere previste in variante ricadono anch'esse nell'allegato B della predetta Legge...(medesima

lettera B.1.e) e devono comunque ritenersi sostanziali al progetto originario (commi 5 art. 4);
- le modifiche apportate dalla Legge Regionale n. 17/07 alla L.R. n. 11/2001 e in particolare quanto previsto al comma 3 dell'art. 4, impongono che "Siano assoggettati alla procedura di V.I.A. i progetti di interventi ed opere identificati nell'allegato B,...qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della Rete Natura 2000 di cui alle direttive 79/409/CEE e 03/43/CEE" e di conseguenza il progetto di variante in esame deve essere assoggettato a procedura di V.I.A.

Tutto ciò premesso...si invita il Comune proponente a provvedere a quanto previsto dalla citata Legge n. 11/2001 ed in particolare dagli artt. 8, 10 e 11...";

- Con nota acquisita al prot. n. 4439 del 06.04.2009 l'ente istante trasmetteva lo S.I.A. redatto in conformità dell'art. 8 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., comunicando che stava procedendo agli ulteriori adempimenti previsti dall'art. 11 della richiamata normativa;
- Con nota pervenuta il 15.05.2009 veniva trasmessa la Determinazione Dirigenziale n. 225 del Comune di Lecce - Settore LL. PP. - con la quale si revocava la determinazione n. 207 del 04.05.2006 di approvazione della perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di Difesa dei litorali sabbiosi del Comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione, nella quale si prevedeva il prelievo di sabbia marina della cava individuata, in area demaniale, a nord di Brindisi e si approvava la nuova, seconda perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di Difesa dei litorali sabbiosi del Comune di Lecce e zone limitrofe colpiti da fenomeni di erosione;
- Con nota acquisita al prot. n. 5786 del 19.05.2009 l'ente proponente trasmetteva il supporto informatico degli elaborati progettuali già trasmessi;
- Con nota prot. n. 5855 del 20.05.2009 l'Ufficio Parchi e Riserve Naturali presso il Servizio Ecologia, relativamente alla valutazione di incidenza della variante in argomento, si pronunciava come segue:

"Il progetto in questione (già oggetto di specifica valutazione da parte di questo Servizio pronunciata con determinazione dirigenziale n.198 del 2002) che prevedeva, in origine, un ripascimento protetto da pennelli trasversali ed opere accessorie di sistemazione e protezione delle dune, ha subito un tormentato iter autorizzativo, soggiacendo nel tempo a diverse varianti fino alla definitiva proposta qui esaminata.

Essendo già realizzati i pennelli trasversali, l'intervento proposto prevede il ripascimento dell'area interessata con sabbia silicea proveniente da cava di terra e la realizzazione di barriere soffolte componibili modello Tecnoreef, perpendicolari agli stessi pennelli. Tale intervento, dichiaratamente "pilota", prevede gli interventi solo sulle due celle delimitate da tre pennelli per una lunghezza complessiva di 513 metri. La realizzazione dei moduli componibili Tecnoreef è prevista a fondali di profondità variabili di 2 - 2,5m per un'ampiezza di circa cinque metri e completamente sommersi. Ferma restando la positiva valutazione del 2002 sul ripascimento proposto (20.000 mc di sabbia) e la necessaria, pregiudiziale valutazione circa la qualità dei materiali da utilizzare e la compatibilità di questi con la spiaggia esistente, a cura dell'ARPA Puglia, si osserva quanto segue.

Dalla documentazione presentata e dalla documentazione in possesso di questo Ufficio risulta che la biocenosi più diffusa nell'area di intervento è quella delle Sabbie Fini Ben Calibrate mentre viene esclusa la presenza di Posidonia oceanica, presente più al largo (SIC "Torre Venneri").

Il limite superiore della prateria è caratterizzato da una distribuzione "a macchia di leopardo", con frange e macchioni di vegetazione impiantate su fondo sabbioso, con tratti di matte morta ricolonizzata da specie algali invasive (del genere Caulerpa). Esclusa l'interferenza diretta con l'habitat tutelato, gli impatti presumibili legati alla realizzazione del progetto possono essere schematicamente ricondotti all'aumento della torbidità dell'acqua legato sia alle operazioni di ripascimento che al posizionamento delle

barriere soffolte, all'eventuale diretta distruzione di fondali di pregio dovuta agli stessi moduli Tecnoreef.

Considerata la volontà del proponente di eseguire attività di monitoraggio circa l'evoluzione del litorale nei due anni successivi alla realizzazione del progetto, vista la legge regionale n. 11/2001 e considerati gli atti dell'Ufficio, si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni all'intervento, ai fini della sola valutazione d'incidenza:

- dovranno essere messe in atto tutte le tecniche, dispositivi, accorgimenti, al fine di limitare e delimitare la torbidità dell'acqua (idonee condizioni meteo marine, utilizzo di panne galleggianti ecc.);
- dovranno essere messe in atto tutte le forme di mitigazione e controllo avanzate dal proponente ed in particolare quanto previsto dal documento "Specifiche tecniche monitoraggio"; i risultati parziali e definitivi del monitoraggio dovranno essere inviati anche a questo Ufficio;
- le strutture modulari non dovranno essere posizionate su fondali caratterizzati da substrato duro e/o dalla presenza dell'habitat tutelato";

- con nota pervenuta in data 22.05.2009 l'amministrazione istante trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate su "il Giornale" (quotidiano a diffusione nazionale), su "Puglia" (quotidiano a diffusione locale), entrambi datati 07.05.2009, e sul B.U.R.P. n. 58 del 16.04.2009;

? Il Comitato Reg.le di V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, rilevava quanto segue:

Si tratta di un intervento che prevede la realizzazione di un ripascimento protetto da pennelli e barriere sommerse, finalizzato al recupero di un tratto di litorale ricadente nel territorio comunale di Lecce.

Il progetto è stato già sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. e a valutazione di incidenza e, con determinazione n. 198/02 del Dirigente del Settore Ecologia ha ottenuto la esclusione dalla procedura di VIA e la Valutazione di Incidenza positiva, con la prescrizione di utilizzare per il ripascimento esclusivamente sabbie di cava a terra, con l'esclusione di impiego di sabbie prelevate in mare.

Durante l'esecuzione dei lavori, successivamente alla realizzazione dei pennelli, con nota prot 43670 del 21/05/03, il Settore Demanio regionale prescriveva, pena la revoca della concessione, che i ripascimenti venissero effettuati con l'impiego di sabbia di mare e non da cave di terra, così come previsto nel progetto precedentemente approvato.

Nelle more della predisposizione di una variante finalizzata alla modifica dei sedimenti da impiegare, il proponente approntò una prima perizia di variante, approvata con determinazione n. 174 del 15.04.2005 del Comune di Lecce, la quale prevedeva, tra l'altro, l'esecuzione di due nuovi pennelli.

Successivamente il proponente ha predisposto una nuova progettazione che prevedeva di reperire la sabbia di mare in un'area posta 1.5 miglia dalla costa nord di Brindisi.

Tale variante, approvata in sede di conferenza dei servizi dal Demanio, veniva nuovamente sottoposta a VIA e otteneva parere favorevole con determina n. 138/2006.

La variante veniva pertanto definitivamente approvata con Determinazione Dirigenziale n. 207 del 04.05.2006 del Comune di Lecce.

Una serie di vicende giudiziarie che hanno visto contrapposti i Comuni di Brindisi e Lecce circa il prelievo della sabbia, hanno difatto bloccato i lavori ed impedito da parte dell'appaltatore la sottoscrizione dell'atto di Sottomissione.

Per sbloccare la situazione si sono cercate soluzioni alternative, che hanno portato alla redazione di una nuova perizia di variante che prevede un piccolo intervento di ripascimento, realizzato con sabbia silicea di natura alluvionale, rinveniente da cava di terra, opportunamente certificata, e compatibile per composizione chimica fisica e per colorazione con quella esistente in situ.

Il ripascimento sarà protetto da barriere soffolte di nuova concezione, del tipo Tecnoreef, le quali, a

titolo sperimentale, saranno utilizzate in corrispondenza di due celle, delimitate da tre pennelli, per una lunghezza complessiva di circa 500 m.

Il Comune di Lecce, con determinazione N. 225 del 12/05/09 ha revocato la Determinazione Dirigenziale n. 207 del 04.05.2006 ed ha approvato la nuova Perizia di variante.

CONSIDERAZIONI

Il progetto, dopo un tormentato iter, nella attuale configurazione è sostanzialmente conforme a quello derivante dalla applicazione delle prescrizioni originariamente individuate dal Settore Ecologia della Regione.

La variante più importante è costituita dall'impiego realizzazione delle barriere soffolte, le quali, tuttavia, saranno realizzate a titolo sperimentale, per una limitata lunghezza, impiegando piccoli moduli componibili modello Tecnoreef delle dimensioni ciascuno di circa 8x1 m .

Il proponente dichiara inoltre di impegnarsi ad effettuare un monitoraggio dell'efficacia di tali strutture nel tempo mediante la realizzazione di tutta una serie di attività (rilevazioni batimetriche, rilievi della linea di riva elaborazioni dati ecc.) sommariamente descritte nella Relazione Generale (da pagina 25 a pagina 30) e dettagliate nell'Allegato "I" Specifiche Tecniche di Monitoraggio.

L'intervento ricade in prossimità del del SIC marino "Torre Venneri" ed è stato pertanto sottoposto a Valutazione di Incidenza con esito positivo, condizionato alle seguenti prescrizioni:

- dovranno essere messe in atto tutte le tecniche, dispositivi ,accorgimenti, al fine di limitare e delimitare la torbidità dell'acqua (idonee condizioni meteo marine, utilizzo di panne galleggianti ecc.);
- dovranno essere messe in atto tutte le forme di mitigazione e controllo avanzate dal proponente ed in particolare quanto previsto dal documento "Specifiche tecniche monitoraggio"; i risultati parziali e definitivi del monitoraggio dovranno essere inviati anche a questo Ufficio;
- le strutture modulari non dovranno essere posizionate su fondali caratterizzati da substrato duro e/o dalla presenza dell'habitat tutelato

CONCLUSIONI

Come si è detto, l'intervento proposto, così come oggi modificato a seguito delle perizie di variante, è sostanzialmente conforme a quello derivante dall'accoglimento delle originarie prescrizioni formulate dal Settore Ecologia della Regione Puglia.

L'impiego di barriere soffolte dovrebbe essere supportato dai risultati di uno studio su modello matematico che consentano di prevedere gli effetti delle opere sulla dinamica costiera.

Tuttavia, attesa la natura "pilota" dell'intervento proposto e la volontà espressa dal proponente di monitorare in corso d'opera i risultati conseguiti, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla compatibilità ambientale dello stesso purchè la attività di monitoraggio sia svolta con la supervisione di un Istituto scientifico pubblico dotato di specifiche competenze in materia.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Comitato Reg.le di V.I.A. ritiene di poter esprimere parere favorevole all'intervento nel suo complesso con le seguenti prescrizioni:

- dovranno essere messe in atto tutte le tecniche, dispositivi ,accorgimenti, al fine di limitare e delimitare la torbidità dell'acqua (idonee condizioni meteo marine, utilizzo di panne galleggianti ecc.);
- dovranno essere messe in atto tutte le forme di mitigazione e controllo avanzate dal proponente ed in particolare quanto previsto dal documento "Specifiche tecniche monitoraggio"; i risultati parziali e definitivi del monitoraggio dovranno essere inviati anche al Servizio Ecologia della Regione Puglia;
- dovrà essere acquisita, preventivamente alla realizzazione dell'intervento, la valutazione dell'ARPA Puglia circa la qualità dei materiali da utilizzare per il ripascimento e la compatibilità di questi con la spiaggia esistente;
- le strutture modulari non dovranno essere posizionate su fondali caratterizzati da substrato duro e/o dalla presenza dell'habitat tutelato
- la attività di monitoraggio abbia i contenuti minimi individuati nell'allegato I della Perizia di Variante n. 2

e sia svolta con la supervisione di un Istituto Scientifico Pubblico di comprovata competenza in materia che provvederà a trasmettere i report al Settore Ecologia della Regione;

- la sommergenza delle barriere sia tale da garantire un adeguato scambio idrico e da non creare ostacolo o pericolo alla fruizione diportistica della spiaggia;

- Qualora il monitoraggio dovesse evidenziare effetti negativi sulla circolazione idrica, e, in generale sulla morfodinamica costiera, nonché su habitat tutelati, si dovrà provvedere tempestivamente alla rimozione della barriere.

- L'area di cantiere dovrà essere localizzata ad idonea distanza dal SIC terrestre.

• Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

• Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

• Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

• Vista la L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

• Richiamati gli artt. 15, 18 e 21 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i.;

• Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

• di esprimere, per tutte le motivazioni e la prescrizione espressa in narrativa e che qui si intende integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 20.05.2009, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto POR PUGLIA Misura 1.3 - Intervento di difesa dei litorali sabbiosi del comune di Lecce colpiti da fenomeni di erosione - Variante n. 2, proposto dal Comune di Lecce - Settore Lavori Pubblici - Ufficio Tecnico -.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge.

• Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

• Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;

• Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

• Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

• Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 e ss. mm., può proporre ricorso giurisdizionale amministrativo al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto, o, in alternativa ricorso straordinario al presidente della Repubblica (ex D.P.R. 1199/1971) entro il termine di 120 giorni dalla sua conoscenza.

Il Funzionario Istruttore
C. Mafrica

Il Dirigente del Servizio
Ing. A. Antonicelli
